

Urbanistica

Opera abusiva, esecutore e costruttore corresponsabili per la mancata verifica della concessione

La Corte di Cassazione conferma il concorso di colpa chi è incaricato dal committente e chi presta la sua opera alle sue dipendenze: entrambi hanno l'obbligo di verificare il titolo abilitativo

di Massimo Frontera

21 Dicembre 2023

Un campo da calcio sulla spiaggia di quasi 1.100 mq realizzato sbancando in parte una duna di sabbia e realizzando alcune opere edili. Il tutto senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica. Il Tribunale ha condannato per i medesimi reati (in violazione dell'articolo 44, comma 1 lettera c) del Testo unico edilizia e dell'articolo 181, comma 1-*quinquie* del Codice dei beni culturali) sia l'impresa di costruzione incaricata, sia una seconda impresa chiamata dalla prima e che ha concorso a realizzare l'opera svolgendo un lavoro di rifinitura delle opere in cemento. Quest'ultima impresa è ricorsa in appello sostenendo di aver avuto un ruolo diverso dall'impresa principale al punto da renderla estranea ai reati contestati. Da quanto emerso, l'impresa "collaboratrice" ha eseguito lavori di «posa in opera del cemento e smerigliatura». Pertanto la Corte d'appello - e, da ultimo, la Corte di Cassazione, con la pronuncia [n.50749/2023](#) pubblicata il 20 dicembre - hanno respinto la tesi difensiva.

I giudici della Corte d'appello hanno concluso «che non vi era stata una suddivisione dei compiti e che non era possibile considerare l'attività di smerigliatura come autonoma rispetto alla posa in opera del cemento, per cui il ricorrente era certamente responsabile sia dell'abuso edilizio che del reato paesaggistico». Da parte loro, i giudici della Terza Sezione penale della Cassazione hanno ricordato che «in ogni caso, ai fini della configurazione del reato edilizio, non rileva la distinzione tra costruttore di opere principale e costruttore di opere accessorie» e che «la natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo (del Dpr 380, ndr), possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole».

Infine, in relazione al reato paesaggistico, i giudici ricordano che ai sensi del codice dei beni culturali, «la rimessione in pristino delle opere, prima dell'ordine dell'autorità amministrativa, cui è ricollegata l'estinzione del reato, è a cura del trasgressore, termine generico che ricomprende, oltre al committente, anche l'esecutore». In conclusione, i giudici ricordano «che l'esecutore materiale ha il dovere di verificare l'esistenza dei titoli abilitativi prima di intraprendere l'opera» e che «gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell'illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all'onere di accertare l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante».

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

 Il Sole 24 ORE